Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1982, n. **481**.

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, recante proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza . Pag. 5375

DECRETO-LEGGE 29 luglio 1982, n. **482**.

Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della medesima legge. Pag. 5375

DECRETO-LEGGE 29 luglio 1982, n. **483**.

Razionalizzazione dell'attività dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta ed aumento del contributo straordinario dello Stato in favore dell'editoria . . . Pag. 5376

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1982, n. **484**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena . . . . . . Pag. 5376

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. **485**.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/611 relativa al contenuto di piombo nella benzina per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione degli autoveicoli. Pag. 5377

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1982.

Autorizzazione alla coniazione e all'emissione di una moneta d'argento da L. 500 per celebrare il 350° anniversario della pubblicazione del « Dialogo sopra i due massimi sistemi » di Galileo Galilei Linceo . Pag. 5378

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 5 maggio 1982.

Norme relative alla produzione ed al controllo del vaccino parotitico a virus vivo attenuato liofilizzato Pag. 5379

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 25 febbraio 1982.

Nuova tabella delle categorie di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori . . . . Pag. 5381

Ministero del tesoro

DECRETO 6 luglio 1982.

Modalità e condizioni per la concessione di mutui decennali senza interessi per la realizzazione di un programma di acquisizione o di urbanizzazione primaria di aree edificabili . . . . Pag. 5382

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 27 luglio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso Lloyd continentale, in Bassano del Grappa. Pag. 5383

DECRETO 27 luglio 1982.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Euro Lloyd di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma, e trasferimento del portafoglio assicurativo alla Siad S.p.a., in Roma . . . . Pag. 5384

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimento concernente il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. - Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato-Lodi e ufficio in Milano Pag. 5386

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, operanti nelle province di Frosinone, Foggia, Modena, Matera, Oristano e Como . . . . Pag. 5386

Ministero della pubblica istruzione: Trasferimenti di posti di assistente ordinario da varie Università . . Pag. 5387

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi . . . Pag. 5387

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare: Avviso di rettifica Pag. 5387

Ministro per il coordinamento della protezione civile - Commissariato straordinario per la Calabria, la Basilicata e la Campania: Ordinanza 19 luglio 1982, n. 10. Chiarimenti, precisazioni e proroga dei termini indicati nell'ordinanza 12 maggio 1982, n. 5 . . . Pag. 5387

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

CIRCOLARE 16 luglio 1982, n. **4162.**

Nuova tabella delle categorie di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori . . . Pag. 5388

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso, per titoli, a settantotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno . . . . . Pag. 5392

Ministero della pubblica istruzione - Istituto nazionale di geofisica: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale . Pag. 5395

Ministero del commercio con l'estero - Istituto nazionale per il commercio estero: Diario della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a cinquanta quattro posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo del ruolo amministrativo. Pag. 5395

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 5396

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 208 DEL 30 LUGLIO 1982:

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 6 luglio 1982.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

(3399)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 208 DEL 30 LUGLIO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55:

Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico: Rimborso di obbligazioni.

Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 12 luglio 1982.

Faro Holiday, società per azioni, in Udine: Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1981.

Autostrade, concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 6% - 1968-1986 » sorteggiate il 13 luglio 1982;

Autostrade, concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade IRI 7% - 1973-1991 » sorteggiate il 13 luglio 1982.

Salento industrie chimiche, società per azioni, in Lecce: Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1982.

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni « Città di Roma 7% - 1970 » sorteggiate il 20 luglio 1982.

Mediocredito centrale, istituto centrale per il credito a medio termine, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1982.

Figli di Ettore Felisi, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 7 luglio 1982.

S.IN.E.S. - Società industriale enologica sicula per azioni, in Capaci (Palermo): Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1982.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AG/79 - 12% » sorteggiate il 2 luglio 1982.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AD/78 - 12% » sorteggiate il 2 luglio 1982.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56:

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni « SACN » sorteggiate il 14 luglio 1982.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni « IMI » sorteggiate il 15 luglio 1982.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1982, n. **481.**

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, recante proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, recante proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO-LEGGE 29 luglio 1982, n. **482.**

Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della medesima legge.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della stessa legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine per la definizione, con delibera del CIPI, dei casi nei quali la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è riaperto e fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine non si applica per gli interventi di cui al secondo comma del presente articolo.

La GEPI è autorizzata a promuovere le iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende, espressamente indicate con propria delibera dal CIPI, le quali siano localizzate nel comune di Spoleto. Il CIPI autorizzerà gli interventi nel territorio del medesimo comune solo se risulteranno compatibili con la situazione produttiva e di mercato del settore.

Art. 2.

Il trattamento previsto dal sesto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è esteso a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende di cui al precedente articolo 1 ed è prorogabile fino al 31 dicembre 1983.

Art. 3.

Le somme occorrenti per la corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2 affluiscono alla contabilità separata per gli interventi straordinari della gestione ordinaria della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Art. 4.

All'onere di lire quaranta miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti ed occupazione ».

All'onere relativo all'anno 1983 si provvederà con apposita norma da inserire nella legge di bilancio per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 21

DECRETO-LEGGE 29 luglio 1982, n. **483.**

Razionalizzazione dell'attività dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta ed aumento del contributo straordinario dello Stato in favore dell'editoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla razionalizzazione dell'attività dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta nonché all'aumento del contributo straordinario dello Stato in favore dell'editoria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, il contributo straordinario dello Stato, per l'anno 1982, di cui all'articolo 39 della predetta legge è aumentato di lire 35 miliardi. Il contributo straordinario per gli anni successivi è determinato dalla legge finanziaria.

Fino al riordinamento definitivo, l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta esercita i propri compiti istituzionali e le altre attività ad essi connesse anche mediante le società controllate dall'Ente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

All'onere di lire 35 miliardi previsto per l'anno 1982 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 41, *foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1982, n. **484.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 73, relativo agli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio, è aggiunto il seguente nuovo istituto polidisciplinare:

1) istituto linguistico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1982
Registro n. 92 *Istruzione, foglio n.* 317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. **485.**

Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/611 relativa al contenuto di piombo nella benzina per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione degli autoveicoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 78/611 del 29 giugno 1978, emanata dal Consiglio delle Comunità europee concernente il tenore di piombo delle benzine;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Ai sensi del presente decreto si intende per benzina qualsiasi carburante destinato al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, destinati alla propulsione dei veicoli.

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, della benzina immessa sul mercato è fissato in 0,40 g/l.

Il tenore di piombo della benzina verrà determinato secondo i metodi di riferimento indicati in allegato.

Art. 3.

La riduzione del tenore di piombo non deve comportare un aumento significativo delle quantità di altri inquinanti o un deterioramento della qualità della benzina.

Art. 4.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti potrà essere diminuito il tenore massimo di piombo di cui all'art. 2 fino al limite dello 0,15 g/l.

Art. 5.

Qualora, a causa di un mutamento improvviso dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, sopravvengano difficoltà per l'applicazione del limite relativo alla concentrazione di piombo nella benzina di cui all'art. 2, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti, può essere autorizzato un limite superiore per un periodo di quattro mesi e per l'ulteriore periodo consentito con deliberazione del Consiglio dei Ministri della Comunità, ai sensi dell'art. 8 della direttiva n. 78/611 del 29 giugno 1978.

Art. 6.

Chiunque immette sul mercato benzina con tenore di piombo superiore al limite massimo consentito dalle norme del presente decreto è punito con l'ammenda da lire 1 milione a 5 milioni e con l'arresto fino ad un anno.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO
— ANDREATTA — ALTISSIMO
— MARCORA — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n 41, *foglio n.* 8

ALLEGATO

METODI DI RIFERIMENTO

Per la misura del tenore di piombo della benzina il metodo di riferimento è quello definito nella Norma internazionale ISO 3830 (prima edizione del 15 febbraio 1977) « Prodotti petroliferi - Benzina - Determinazione del tenore di piombo - Metodo al monocloruro di iodio ».

I risultati delle varie misure saranno interpretati secondo il metodo descritto alla norma BS 4306 edizione 1968, pubblicato dalla British Standards Institution.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1982.

Autorizzazione alla coniazione e all'emissione di una moneta d'argento da L. 500 per celebrare il 350° anniversario della pubblicazione del « Dialogo sopra i due massimi sistemi » di Galileo Galilei Linceo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e la emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani e stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento commemorativa del 350° anniversario della pubblicazione del « Dialogo sopra i due massimi sistemi » di Galileo Galilei Linceo, avvenuta in Firenze nel 1632;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il 350° anniversario della pubblicazione del « Dialogo sopra i due massimi sistemi » di Galileo Galilei Linceo, avvenuta in Firenze nel 1632, il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani e stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

METALLO	Valore nominale (lire)	Diametro mm	TITOLO IN MILLESIMI		PESO	
			legale	tolleranza in più o in meno	legale gr	tolleranza in più o in meno
Argento . . .	500	29	835	3 ‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Nel dritto: Ritratto frontale di Galileo Galilei; legenda circolare « Repubblica Italiana - Galileo Galilei Linceo ».

Nel rovescio: Al centro lo stemma dell'Accademia dei Lincei, in basso « L. 500 » e al di sotto « F. Pioli ».

A sinistra dello stemma « 1632 » e al di sotto « R », a destra « 1982 ».

Intorno la legenda circolare: « Dialogo sopra i due massimi sistemi - Accademia Nazionale dei Lincei ».

Il contorno della moneta reca in rilievo la scritta « Repubblica Italiana ».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento, di cui al presente decreto, è stabilito in L. 250.000.000 pari a n. 500.000 pezzi.

Art. 5.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1982

PERTINI

ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì **17** *giugno* **1982**
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* **74**

(3564)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 maggio 1982.

Norme relative alla produzione ed al controllo del vaccino parotitico a virus vivo attenuato liofilizzato.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le domande presentate per la registrazione del vaccino antiparotitico vivo attenuato liofilizzato;

Atteso che il Consiglio superiore di sanità, nella riunione del 23 gennaio 1980 ha espresso parere che il vaccino anzidetto, prima di essere messo in commercio, deve essere sottoposto a controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la nota n. 12533/MBV1 del 27 maggio 1981 con cui l'Istituto superiore di sanità ha formulato proposte sulle modalità e norme tecniche concernenti la produzione e il controllo di Stato del medesimo vaccino;

Considerato che le spese di controllo dei sieri e vaccini sono a carico dei produttori e che tali spese possono essere preventivamente determinate nel loro complessivo ammontare;

Visti gli articoli 162, 180 e 181 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti approvati con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e 18 giugno 1905, n. 407;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Decreta:

Art. 1.

Il vaccino antiparotitico vivo attenuato liofilizzato è sottoposto oltre che alla vigilanza ordinaria, al controllo preventivo della semenza e serie per serie, da parte dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi del terzo comma dell'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

Art. 2.

Nella produzione e nel controllo del vaccino antiparotite le imprese nazionali devono attenersi alle norme di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 3.

Prima di mettere in commercio qualsiasi serie di vaccino antiparotite vivo attenuato liofilizzato, gli istituti produttori devono chiedere con domanda al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, secondo le modalità di cui all'allegato al presente decreto, che ne sia eseguito il controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Alla domanda in bollo devonsi unire copia dei protocolli di tutte le operazioni di produzione e dei controlli eseguiti sul vaccino secondo le norme di cui all'allegato al presente decreto, nonché la quietanza comprovante il versamento presso le sezioni delle tesorerie provinciali, a favore dell'Istituto superiore di sanità, della somma necessaria al rimborso della spesa di controllo nelle misure indicate nell'allegato al presente decreto, salva ed impregiudicata la facoltà da parte dell'Istituto superiore stesso di chiedere somme diverse quando operazioni di controllo comportino spese superiori a quelle indicate.

Art. 4.

Il competente ufficio, ricevuta la domanda, dispone il prelevamento dei campioni nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, tenendo presenti le istruzioni dell'Istituto superiore di sanità di cui all'allegato del presente decreto, e l'immediato invio della domanda e dei campioni con relativo verbale di prelevamento all'Istituto superiore di sanità.

Copia della domanda e del verbale di prelevamento dovranno essere trasmessi, a cura della ditta, al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

In base al risultato favorevole del controllo comunicato dall'Istituto, la struttura sanitaria che ha disposto il prelievo dei campioni controllati dispone lo svincolo della serie controllata.

Art. 5.

I vaccini di cui all'art. 1 provenienti dall'estero devono essere sottoposti al controllo di Stato della semenza e serie per serie, al loro arrivo, prima dell'importazione, a meno che il controllo sia stato eseguito nel Paese di produzione con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i corrispondenti prodotti nazionali.

Le ditte autorizzate a norma degli articoli 162 e 181 del citato testo unico devono custodire la merce in deposito doganale privato, opportunamente attrezzato, da gestirsi con l'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge doganale e dal relativo regolamento, e, con domanda indirizzata al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, devono chiedere che sia eseguito il prescritto controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità.

Alla domanda devonsi unire, oltre che la quietanza di cui al precedente art. 3, copia autentica dei certificati originali del controllo eseguito dall'autorità sanitaria del Paese di origine del vaccino ed una dichiarazione giurata attestante che il vaccino inviato proviene tutto da un'unica partita di produzione.

Tutti i documenti, certificati o dichiarazioni devono essere vistati dalle autorità consolari italiane del luogo.

Art. 6.

L'ufficio competente ricevuta la domanda come sopra corredata, provvede in merito secondo le modalità indicate nell'art. 4.

Art. 7.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro delle finanze
FORMICA

NORME RELATIVE ALLA PRODUZIONE ED AL CONTROLLO DEL VACCINO PAROTITICO A VIRUS VIVO ATTENUATO LIOFILIZZATO

Il vaccino antiparotitico è costituito da una sospensione acquosa di virus parotitico vivo attenuato, ottenuto in colture di cellule di embrione di pollo ed opportunamente liofilizzato. Il vaccino non deve contenere agenti conservativi e viene ricostituito immediatamente prima dell'uso con appropriato diluente iniettabile.

PREPARAZIONE.

La preparazione del vaccino viene effettuata partendo da un lotto di semenza ottenuto da un virus riconosciuto esente da neurovirulenza (previo saggio in scimmia sierologicamente negativa per anticorpi verso il virus parotitico) e preventivamente autorizzato dall'Istituto superiore di sanità. Non si dovranno effettuare più di 10 subcolture a partire dal virus, che dopo le prove preliminari di laboratorio e cliniche è stato dichiarato idoneo. La moltiplicazione del virus deve effettuarsi con le dovute precauzioni di asepsi in colture primarie di cellule di embrione di pollo. Le uova usate per la preparazione delle colture cellulari devono provenire da un allevamento privo di agenti patogeni (*Salmonella pullorum*, *Mycobacterium tuberculosis* di tipo aviario, virus del vaiolo del pollo e complesso dei virus della leucosi aviaria). Il terreno di mantenimento delle cellule, a differenza di quello usato per la loro crescita, non deve contenere siero, ma può contenere un appropriato indicatore di pH, quale il rosso fenolo, e antibiotici, *esclusa la penicillina*, nella più debole concentrazione efficace.

Durante il periodo di crescita del virus la temperatura deve essere controllata con esattezza (da 35°C a 37°C). Il 10% di ogni singola produzione di cellule usate per la propagazione del virus deve essere tenuto non inoculato e osservato per quattordici giorni al momento della raccolta della sospensione virale (entro quattordici giorni dall'inoculazione) i liquidi delle colture di controllo vengono mescolati ed esaminati per la presenza di agenti estranei inoculando almeno 5 ml sia in cellula di origine umana, sia di embrione di pollo sia di scimmia.

Altri 5 ml devono essere saggiati per dimostrare l'assenza del virus del complesso della leucosi aviaria. Al momento della raccolta della sospensione virale si deve dimostrare l'assenza di virus emoadsorbenti in almeno il 25% delle colture di controllo, usando emazie di cavia.

Le colture usate per la produzione del virus sono accettabili se almeno l'80% di quelle di controllo supera il periodo di osservazione e risulta privo di virus contaminanti.

Controllo sulla sospensione virale non diluita prima della chiarificazione.

Al momento della raccolta della sospensione virale, prima della chiarificazione, dovranno essere eseguite le seguenti prove:

a) controllo di sterilità batterica e micotica conformemente alla Farmacopea ufficiale italiana;

b) almeno 20 topi adulti devono essere inoculati per via peritoneale con 0,5 ml e per via cerebrale con 0,03 ml e devono essere tenuti in osservazione per ventuno giorni;

c) almeno 20 topi neonati devono essere inoculati per via peritoneale con 0,03 ml e per via cerebrale con 0,01 ml e devono essere tenuti in osservazione per quattordici giorni;

d) almeno 5 cavie del peso di 300-400 grammi devono essere inoculate per via peritoneale con 5 ml e per via cerebrale con 0,10 ml e devono essere tenute in osservazione per quarantadue giorni;

e) almeno 5 conigli del peso di 1500-2000 grammi devono essere inoculati per via intradermica con 1 ml e per via sottocutanea con 2 ml e devono essere tenuti in osservazione per almeno trenta giorni.

Gli animali di cui ai punti *b*), *c*), *d*), *e*), che muoiono nelle prime 24 ore possono essere sostituiti. Quelli che muoiono durante il periodo di osservazione saranno sottoposti ad autopsia e gli organi verranno esaminati istologicamente. Il controllo è favorevole se almeno l'80% degli animali sopravvive e nessuno di essi presenta segni locali o generali di infezione dovuta ad un agente trasmissibile presente nella sospensione virale;

f) 20 piastre con terreno solido devono essere inoculate con 0,01 ml ciascuna e 4 tubi, contenenti 10 ml di terreno liquido, con 1 ml: entrambi i terreni devono essere adatti alla crescita di micoplasmi. I campioni da esaminare devono essere a + 4°C, se per un periodo non eccedente le 24 ore, altrimenti devono essere posti a — 20°C;

g) almeno 50 ml devono essere inoculati, dopo neutralizzazione del virus della parotite mediante siero iperimmune (non prodotto nell'uomo, nella scimmia o nel pollo), in cellule sensibili al virus SV40 e che devono essere osservate per un periodo di ventotto giorni, con la possibilità di eseguire una subcoltura al quattordicesimo giorno. Altri 50 ml, ugualmente neutralizzati, devono essere inoculati in parti uguali in cellule di embrione di pollo e in cellule di origine umana, che devono essere osservate per quattordici giorni: dopo questo periodo si devono fare delle subcolture che devono essere seguite per altri quattordici giorni. In questi periodi il terreno può essere sostituito, con l'aggiunta si intende di nuovo siero iperimmune.

Almeno 5 ml della sospensione virale usati per inoculare le cellule di embrione di pollo devono essere adoperati per dimostrare l'assenza di virus del complesso della leucosi aviaria, seguendo il metodo più sensibile del momento.

h) almeno 10 ml, dopo neutralizzazione con siero iperimmune, devono essere inoculati nel sacco allantoideo e nel sacco vitellino di uova feconde di pollo rispettivamente in decima e sesta giornata di incubazione in ragione di 0,5 ml per ciascun uovo: il periodo di incubazione dopo l'inoculazione deve essere di tre giorni nel primo caso e di sei giorni nel secondo.

La sospensione virale è giudicata favorevolmente se tutte le prove soprådescritte dimostrano l'assenza di microrganismi estranei.

Chiarificazione.

La chiarificazione dev'essere eseguita sulla sospensione di virus con metodo che assicuri l'allontanamento di ogni detrito cellulare. Qualsiasi eventuale sostanza stabilizzante aggiunta in questa fase della produzione, o in qualsiasi altra fase, deve essere approvata dall'Istituto superiore di sanità.

Prodotto finito.

Sul prodotto finito, infialato e liofilizzato devono essere eseguiti i seguenti controlli:

a) di sterilità e di tossicità, conformemente alle norme della Farmacopea ufficiale italiana;

b) di identità e del titolo, secondo un metodo adatto. Il titolo del virus contenuto in una dose di vaccino ed espresso come numero di dosi infettanti il 50% delle colture di tessuto inoculate, non deve essere inferiore a 5.000;

c) del contenuto proteico: se in qualsiasi stadio della produzione viene usato un siero animale, la sua concentrazione nel prodotto finito non deve superare una parte per milione. Il contenuto di azoto proteico nel prodotto finito non deve essere superiore 0,02 ml per dose umana. Inoltre qualsiasi sostanza stabilizzante che venga aggiunta al prodotto finito deve essere autorizzata dal Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità.

Conservazione - Scadenza.

Il vaccino conservato a una temperatura compresa tra 2°C e 10°C mantiene la propria attività per almeno dodici mesi dalla data del controllo del titolo virale.

Il vaccino ricostituito deve essere utilizzato immediatamente dopo la sua preparazione.

Etichette.

Oltre alle indicazioni di cui alla monografia « Vaccini » (Farmacopea ufficiale italiana) l'etichetta sul recipiente e sull'imballaggio deve riportare i seguenti dati:

ceppo di virus utilizzato nella preparazione;

l'avvertenza che « Questo vaccino è stato prodotto in colture cellulari di embrione di pollo e non deve essere somministrato alle persone allergiche alle proteine dell'uovo di pollo »;

il volume di diluente da aggiungere per ricostituire il vaccino con l'avvertenza: « da usare immediatamente dopo la ricostituzione e dentro le 8 ore se conservato a + 4°C ».

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.

1) Domanda in carta legale con la quale viene richiesto che il vaccino sia sottoposto a controllo di Stato, nella quale sia precisato il numero di serie e di partita del vaccino. Tale domanda, indirizzata al Ministero della sanità, dovrà essere presentata agli assessorati alla sanità, regionali delle province autonome di Trento e Bolzano, tramite le Unità sanitarie locali, ove funzionanti.

Per la regione Sicilia la domanda dovrà essere presentata agli uffici dei medici provinciali.

2) Copia dei protocolli di tutte le operazioni di produzione e dei controlli effettuati sulla serie. Nella documentazione, debi-

tamente firmata dal direttore tecnico responsabile, devono essere altresì precisate, in occasione del controllo di Stato della semenza, la storia e le caratteristiche del ceppo usato e il numero di passaggi cui il ceppo originale è stato sottoposto per la preparazione della semenza.

3) Copia del verbale di prelevamento dei campioni: nel verbale, munito delle firme del direttore tecnico e del medico capo della struttura sanitaria o di un incaricato, alla presenza del quale viene eseguito il prelevamento dei campioni, secondo le norme previste dall'art. 15 del regio decreto 18 giugno 1905, n. 407, devono figurare, fra gli altri dati, il numero di serie, il numero complessivo delle dosi costituenti la partita, data di preparazione della partita e il numero delle dosi costituenti il campione destinato all'Istituto superiore di sanità.

4) Se trattasi di vaccino di provenienza estera, i protocolli relativi alla produzione ed ai controlli effettuati, devono essere vistati dall'autorità sanitaria del Paese di origine del vaccino ed accompagnati da una dichiarazione giurata attestante che il vaccino giunto in dogana, debitamente contrassegnato da un numero progressivo di serie, proviene tutto da un'unica partita. Tutti i documenti devono essere vistati dal console italiano per la circoscrizione ove si produce il vaccino.

5) Quietanza comprovante il versamento a favore dell'Istituto superiore di sanità presso la sezione di tesoreria provinciale della somma di L. 3.500.000 per la semenza virale; L. 800.000 per la sospensione indiluita; L. 200.000 per il prodotto finito liofilizzato.

6) Campioni della semenza e della serie di vaccino che si intendono sottoporre a controllo di Stato: i quantitativi da inviare all'Istituto superiore di sanità dovranno essere di:

200 ml per la semenza virale;

200 ml per la sospensione virale non diluita prima della chiarificazione;

100 fiale del prodotto finito e liofilizzato.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL MINISTERO DELLA SANITÀ - DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

A) Copia della domanda di cui al sopraindicato punto 1);

B) Copia del verbale di prelevamento dei campioni di cui al punto 3).

VACCINO SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI STATO CON ESITO FAVOREVOLE.

In base al risultato favorevole del controllo, comunicato dall'Istituto superiore di sanità, l'autorità sanitaria competente per territorio provvederà allo svincolo della serie per la distribuzione giusta le norme dell'art. 16 e seguenti del regio decreto 18 giugno 1905, n. 407.

(3650)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 25 febbraio 1982.

Nuova tabella delle categorie di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 57, art. 5;

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1963, 22 febbraio 1964 e 13 febbraio 1967;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella delle categorie di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori per renderla attuale sia al progredire delle tecnologie costruttive, sia alle esigenze delle pubbliche amministrazioni che appaltano opere pubbliche;

Vista la deliberazione adottata il 16 dicembre 1981 dal comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori;

Decreta:

E' approvata, in sostituzione della vigente tabella, la nuova tabella delle categorie di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori, che vengono come sotto numerate e distinte nelle singole voci.

Categoria 1ª - Lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente - Demolizione e sterri.

Categoria 2ª - Edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse e accessorie - Opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia.

Categoria 3ª - Lavori di restauro:

a) restauro di edifici monumentali;

b) lavori e scavi archeologici.

Categoria 4ª - Opere speciali in cemento armato.

Categoria 5ª - Impianti tecnologici e speciali - Impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale:

a) impianti termici di ventilazione e di condizionamento;

a1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

b) impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;

c) impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione;

d) impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;

d1) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;

e) impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione;

f) fornitura ed installazione di manufatti in:

1) metallo, legno, materie plastiche;

2) materiali lapidei;

3) materiali vetrosi;

g) tinteggiatura e verniciatura;

h) fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendi - lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione.

Categoria 6ª - Costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali e ferroviari.

Categoria 7ª - Segnaletica e sicurezza stradale.

Categoria 8ª - Pavimentazione con materiali speciali.

Categoria 9ª - Lavori ferroviari:

a) lavori di manutenzione sistematica dell'armamento;

b) lavorazioni speciali del binario;

c) impianti per la sicurezza del traffico;

d) impianti per la trazione elettrica;

e) impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

Categoria 10ª - Lavori idraulici:

a) acquedotti, fognature, impianti di irrigazione;

b) lavori di difesa e sistemazione idraulica;

c) gasdotti - oleodotti.

Categoria 11ª - Lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.

Categoria 12ª - Lavori speciali:

a) impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque;

b) impianti di trattamento di rifiuti.

Categoria 13ª - Lavori marittimi:

a) costruzioni di moli, bacini, banchine, etc.;

b) lavori di dragaggio;

c) manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali.

Categoria 14ª - Dighe.

Categoria 15ª - Gallerie.

Categoria 16ª - Impianti per la produzione e distribuzione di energia:

a) centrali idrauliche;

b) centrali termiche;

c) centrali elettronucleari;

d) impianti per la produzione di energia da fonti alternative;

e) impianti elettrici per centrali;

f) cabine di trasformazione;

g) linee ad alta tensione;

h) linee a media e bassa tensione;

i) apparati vari;

l) impianti esterni di illuminazione;

m) linee telefoniche e opere connesse.

Categoria 17ª - Carpenteria metallica.

Categoria 18ª - Impianti di telecomunicazioni.

Categoria 19ª - Lavori ed opere speciali vari:

a) rilevamenti topografici speciali;

b) esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;

c) fondazioni speciali;

d) consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo;

e) impermeabilizzazione dei terreni;

f) trivellazione e pozzi.

Categoria 20ª - Fornitura ed installazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto (grues, filovie, teleferiche, sciovie e similari).

Roma, addì 25 febbraio 1982

Il Ministro: NICOLAZZI

(3689)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 luglio 1982.

Modalità e condizioni per la concessione di mutui decennali senza interessi per la realizzazione di un programma di acquisizione o di urbanizzazione primaria di aree edificabili.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 marzo 1982, n. 94, di conversione del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, contenente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti;

Visto l'art. 3 della legge predetta, che prevede l'apporto dello Stato nel triennio 1982-84 di complessive lire 600 miliardi in favore della Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui decennali a comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia oppure a consorzi di detti comuni limitrofi per la realizzazione di un programma di acquisizione o di urbanizzazione primaria di aree edificabili ad uso residenziale;

Visto che per l'anno 1982 detto apporto è stato determinato in lire 100 miliardi;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 3, primo comma, a stabilire le modalità e condizioni per la concessione dei mutui decennali senza interessi;

Decreta:

Art. 1.

I fondi previsti dall'art. 3, comma settimo, della legge di conversione 25 marzo 1982, n. 94, sono depositati in apposito conto corrente infruttifero da istituirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato a favore della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Per la concessione dei mutui decennali, senza interessi, i comuni interessati dovranno produrre alla Cassa depositi e prestiti apposita domanda a firma del sindaco, contenente, fra l'altro, il riferimento al provvedimento del C.E.R. diretto alla individuazione dei comuni destinatari dei finanziamenti.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) copia della delibera consiliare di individuazione delle aree da acquisire contenente l'indicazione degli elementi di natura catastale ed urbanistica;

b) copia della documentazione relativa alla occupazione d'urgenza delle aree individuate nonché alla consegna al soggetto che deve eseguire l'intervento e del verbale di redazione dello stato di consistenza delle aree stesse;

c) elaborato contenente l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire nelle aree prescelte o in quelle contermini, con l'indicazione delle previsioni di spesa distintamente per l'esecuzione delle opere e per le spese generali e di progettazione.

Il prezzo di cessione delle aree sarà determinato in base ai criteri stabiliti dalla legge 29 luglio 1980, n. 385.

Art. 3.

Per la deliberazione e concessione dei mutui di cui al presente decreto, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti può assumere i poteri del consiglio di amministrazione.

I provvedimenti così adottati saranno comunicati al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla loro emissione.

Art. 4.

L'ammortamento dei mutui in questione avrà durata decennale mediante annualità pagabili a rate semestrali costanti e posticipate.

Dette rate affluiranno sul conto corrente istituito a favore della Cassa con decreto ministeriale 12 aprile 1972 presso la Tesoreria centrale dello Stato per la gestione del fondo speciale di lire 300 miliardi di cui all'art. 45 della legge 12 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, si applicheranno le norme del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, concernenti la materia dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Roma, addì 6 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1982
Registro n. 29 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 170

(3750)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 luglio 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società di mutuo soccorso Lloyd continentale, in Bassano del Grappa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che con nota raccomandata n. 813031 del 14 aprile 1982 la società di mutuo soccorso Lloyd continentale, con sede in Bassano del Grappa, è stata formalmente e perentoriamente diffidata a cessare l'esercizio abusivo dell'attività assicurativa;

Considerato che la società di mutuo soccorso Lloyd continentale esercita attività assicurativa nei rami malattia, infortuni, trasporti, incendio, ritiro patente e spese legali, come risulta dal verbale degli accertamenti ispettivi effettuati dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Bassano del Grappa in data 25 maggio 1982;

Considerato altresì che con nota n. 6819 del 14 luglio 1981 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato che dal bilancio relativo allo esercizio chiuso al 31 dicembre 1980, risulta che la stessa S.m.s. Lloyd continentale « continua a svolgere attività assicurativa »;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa esula dalle finalità e dagli scopi delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso Lloyd continentale è priva dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio dell'attività assicurativa, da parte delle società di mutuo soccorso, alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della stessa legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Vista la nota n. 279 del 23 luglio 1982 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha espresso il proprio parere in merito alla liquidazione coatta amministrativa della predetta società di mutuo soccorso Lloyd continentale;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che nella seduta del 21 luglio 1982 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso Lloyd continentale, con sede in Bassano del Grappa, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Emilio Sanzari.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso Lloyd continentale, ai sensi e con modalità previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1982

Il Ministro: MARCORA

(3752)

DECRETO 27 luglio 1982.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, liquidazione coatta amministrativa della S.p.a. Euro Lloyd di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma, e trasferimento del portafoglio assicurativo alla Siad S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti ministeriali 13 settembre 1972 e 16 luglio 1974 con i quali l'impresa di assicurazioni Euro Lloyd S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei seguenti rami danni: aeronautica, cristalli, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente al rimborso spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), pioggia, responsabilità civile terzi, trasporti, automobili, responsabilità civile autoveicoli e riassicurazione in tutti i rami predetti;

Visti i verbali degli accertamenti ispettivi eseguiti presso la sede e la direzione generale della società dal 15 giugno al 3 luglio 1982;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi sono emerse gravi irregolarità che si possono così riassumere:

1) mancata tenuta del libro giornale con le scritturazioni dal 1° ottobre 1981 in poi; in proposito sono stati rinvenuti presso la direzione generale della società n. 9 tabulati meccanografici in bianco con dicitura libro giornale regolarmente bollati, vidimati e numerati;

2) mancata tenuta del registro dei premi per il 1982;

3) mancata tenuta del registro dei premi incassati nel 1981 per contratti diversi da quelli R.C. auto;

4) mancata tenuta del repertorio dei contratti stipulati nel 1982;

5) mancata tenuta del registro dei sinistri denunciati, pagati, senza seguito e riaperti nel 1982;

6) mancata tenuta del registro dei sinistri riservati del 1981;

7) mancata ricostituzione del registro di cui all'articolo 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295 (la società ha dichiarato, nel corso dell'ispezione, che tale registro è stato rubato nel maggio 1982);

Considerato che inoltre è anche risultato che tutti i registri assicurativi mancano delle prescritte totalizzazioni e distinzioni per generazione;

Considerato che i registri premi esistenti alla data dell'ispezione mancavano delle necessarie dichiarazioni e sottoscrizioni di fine trimestre e di fine esercizio;

Rilevato che in tutti i registri rinvenuti presso la società dopo l'ultima registrazione non risultavano annullati i fogli residui sino alla fine della serie vidimata;

Considerato che dai verbali degli accertamenti ispettivi risulta che l'amministratore delegato della società ha dichiarato, alla data del 3 luglio 1982, che « la società non ha libri e registri diversi da quelli elencati e descritti nelle verbalizzazioni degli ispettori ministeriali. Tuttavia a proposito di molte delle registrazioni mancanti, la società ha approntato « brogliacci » ad uso interno dell'esistenza dei quali è dato atto nelle verbalizzazioni stesse »;

Considerato che dai verbali ispettivi risulta che di « brogliacci » esiste soltanto una prima nota per i primi tre mesi del 1982 ed un tabulato « libro giornale », neanche numerato, che reca come ultima registrazione una scritturazione datata 31 dicembre 1981;

Rilevato che nel corso degli accertamenti ispettivi è anche risultato che alla data del 3 luglio 1982 il bilancio dell'esercizio 1981 non soltanto non era stato ancora approvato ma che neanche esisteva un progetto di bilancio predisposto dagli amministratori;

Considerato che dai verbali ispettivi risulta che in proposito al bilancio dell'esercizio 1981 l'amministratore delegato ha dichiarato che questo « non è stato ancora completato perché mancante, in particolare, della determinazione dell'ammontare delle riserve tecniche. E' per tale motivo che non sono pronte le relative relazioni ed il bilancio stesso non è ancora disponibile presso la società. L'assemblea dei soci convocata per il 28 giugno 1982 si è aggiornata al 13 luglio per procedere all'approvazione del bilancio in questione »;

Rilevato infine che dal libro delle adunanze del collegio sindacale è emerso che l'ultima riunione del collegio risale al 21 gennaio 1982;

Visto il decreto ministeriale in data 23 giugno 1982 con il quale in relazione anche alle irregolarità emerse nel corso degli accertamenti ispettivi è stato fatto divieto alla società di compiere atti di disposizione suo propri beni per la salvaguardia del patrimonio sociale a tutela degli interessi degli assicurati, dei danneggiati e dei terzi;

Considerata la gravità delle irregolarità e delle violazioni di legge accertate e la particolare natura delle stesse;

Considerato che per i suesposti motivi si rende necessario procedere alla revoca dell'autorizzazione all'attività assicurativa e, conseguentemente, alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 21 luglio 1982;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile contro i danni causati dalla circo-

lazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato preventivamente il suo consenso;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978 con il quale la Siad S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in tutti i rami danni nonché la riassicurazione nei rami danni e nel ramo vita;

Vista la lettera in data 26 luglio 1982 con la quale la Siad S.p.a. ha manifestato il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 576;

Considerato che la predetta Siad S.p.a. soddisfa le condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 99,95% attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., ottantuno imprese di assicurazioni e che tra queste, settantatre imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci per l'esercizio 1980, premi in misura superiore al 50% dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio:

Decreta:

Art. 1.

Alla Euro Lloyd S.p.a., con sede in Roma, sono revocate tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa.

Art. 2.

La Euro Lloyd S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Tuccillo.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese un compenso mensile di L. 1.000.000 a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

Art. 4.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni danni della predetta Euro Lloyd S.p.a., con sede in Roma, è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla Siad S.p.a., con sede in Roma.

Art. 5.

Le convenzioni da stipularsi tra la Siad S.p.a. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla Siad S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa Siad S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla Siad S.p.a. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a*), ivi compresa la quota delle spese generali attribuibile al servizio di liquidazione dei sinistri nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla Siad - S.p.a.

Art. 6.

La Siad S.p.a. non chiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della Euro Lloyd S.p.a., con sede in Roma, in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 7.

I rapporti tra la Siad S.p.a. ed il commissario liquidatore della Euro Lloyd S.p.a., con sede in Roma, saranno regolati con apposita convenzione da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione, tra l'altro, dovrà disciplinare:

a) la possibilità per la Siad S.p.a. di accedere ai locali della sede della Euro Lloyd S.p.a., con sede in Roma, nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi, ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relativo all'obbligo per la Siad S.p.a. di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della Siad S.p.a. dei locali della sede e degli uffici periferici della Euro Lloyd S.p.a.

La convenzione di cui al primo comma, dovrà essere stipulata entro trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto, è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato, continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente.

Fino alla scadenza dello stesso termine, la Siad S.p.a. è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 9.

Gli assicurati della Euro Lloyd S.p.a., con sede in Roma, che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della Siad S.p.a. che ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla Siad S.p.a. di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della Euro Lloyd S.p.a., con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1982

Il Ministro: MARCORA

(3751)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento concernente il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. - Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato-Lodi e ufficio in Milano.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. - Istituto chemioterapico italiano con sede e stabilimento in S. Grato-Lodi e ufficio in Milano, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3756)

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, operanti nelle province di Frosinone, Foggia, Modena, Matera, Oristano e Como.

Con decreti ministeriali 30 aprile 1982, aventi decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie operanti nelle province appresso indicate, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

PROVINCIA DI FROSINONE

Personale dipendente dagli alberghi e dai pubblici esercizi:

vitto (e pernottamento) L. 10.500 mensili così costituite:
pranzo L. 150 giornaliere
1ª colazione L. 50 giornaliere
pernottamento L. 150 giornaliere

alloggio L. 4.500 mensili

Personale dipendente da tutte le altre categorie:

mensa:
1° piatto L. 120 giornaliere
2° piatto L. 200 giornaliere
bevande L. 60 giornaliere

alloggio: L. 15.000 mensili (esclusi i proprietari di fabbricati)

PROVINCIA DI FOGGIA

a) *personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie*:

mensa:
L. 300 giornaliere per 1 piatto
L. 600 giornaliere per 2 piatti

b) *Personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie con esclusione dei proprietari di fabbricati*:

vitto:
L. 10.000 mensili per un pasto giornaliero
L. 16.000 mensili per due pasti giornalieri

alloggio: L. 5.000 mensili

c) *Personale dipendente da proprietari di fabbricati - non compresi in esso i locali destinati a portineria*:

alloggio L. 15.000 mensili

PROVINCIA DI MODENA

a) *Custodi degli stabilimenti industriali*:

alloggio	L. 18.980 mensili
riscaldamento	L. 4.732 mensili
illuminazione elettrica	L. 1.872 mensili
acqua	L. 416 mensili

b) *Personale dipendente da alberghi, pubblici esercizi, mense e case di cura*:

Vitto L. 33.800 mensili (per 2 pasti giornalieri)
Alloggio L. 7.280 mensili

c) *Portieri addetti alla vigilanza, alla custodia ed alla pulizia degli stabili*:

Alloggio	L. 35.000 mensili
Riscaldamento	L. 9.800 mensili
Illuminazione	L. 3.500 mensili
Acqua	L. 900 mensili

d) *Lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie ad esclusione degli alberghi, pubblici esercizi, mense e case di cura*:

minestra:	L. 140 giornaliere
pietanza	L. 160 giornaliere
pasto completo	L. 300 giornaliere

PROVINCIA DI MATERA

Lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie:

vitto L. 380 giornaliere per un pasto
alloggio L. 210 giornaliere

PROVINCIA DI ORISTANO

Lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie:

vitto L. 20.000 mensili
alloggio L. 6.000 mensili

PROVINCIA DI COMO

a) *Per i lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti alle categorie dell'industria, dell'artigianato, del commercio, professioni ed arti:*

mensa: L. 150 per pasto, sia che venga somministrata la sola minestra che più pietanze o bevande
vitto L. 15.860 mensili (comprensivo di due pasti)
alloggio L. 4.420 mensili

b) *Per i lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati:*

alloggio L. 9.100 mensili
riscaldamento L. 3.510 mensili (L. 42.120 annue per l'intera stagione invernale)
luce ed acqua L. 2.080 mensili

(3310)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimenti di posti di assistente ordinario da varie Università

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di zootecnia generale della facoltà di agraria dell'Università di Pisa con il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, n. 920, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giancarlo Rossi alla cattedra di zootecnia generale della facoltà di agraria della Università di Sassari.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1982, registro n. 86, foglio n. 358.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, è attribuito, unitamente al titolare dott. Anna Maria Patti alla seconda cattedra di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1982, registro n. 86, foglio n. 359.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761 e trasferito successivamente con deliberazione della stessa facoltà del 16 giugno 1977 alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica seconda è attribuito, unitamente al titolare dott. Antonio Motta, alla cattedra di chirurgia cardiovascolare della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1982, registro n. 85, foglio n. 325.

(3736)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Milano:

« 293-MI »: Ba' Ernesto S.r.l., in Milano;

Provincia di Napoli:

« 316-NA »: ditta Panariello Vincenzo, in Torre del Greco;

Provincia di Pavia:

« 70-PV »: ditta Ferro Giorgio, in Mede;

Provincia di Varese:

« 233-VA »: ditta Cristini Sergio, in Sesto Calende;
« 246-VA »: ditta Bizeta di Bastia Sergio e Zanchi Mario S.d.f., in Gallarate;

Provincia di Vicenza:

« 650-VI »: UO.ME.F. S.n.c. di Ometto Ugo & C., in Vicenza;
« 925-VI »: Euro-Nimax S.n.d., di Biaggio Nives & S.M., in Bressanvido;
« 1056-VI »: ditta Migliorini Adriana, in Bassano del Grappa;
« 1133-VI »: Itallinea S.n.c., di Vaccari Alessandro, in Schio.

(3530)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Avviso di rettifica

Nella deliberazione adottata dal CIPAA il 4 febbraio 1982, relativa alla ripartizione dei fondi di cui agli articoli 1 e 3, commi primo, secondo e terzo della legge 1° agosto 1981, n. 423, per l'anno 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, vanno apportate le seguenti rettifiche di errori materiali:

art. 1 - Regione Toscana: « 2.550 milioni di lire » e non « 2.250 milioni di lire »;

art. 3, primo comma - Regione Marche: « 836 milioni di lire » e non « 835 milioni di lire ».

(3715)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIATO STRAORDINARIO
PER LA CALABRIA, LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 19 luglio 1982, n. 10. Chiarimenti, precisazioni e proroga dei termini indicati nell'ordinanza 12 maggio 1982, n. 5.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 219, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 203;

Vista la propria ordinanza n. 5 del 12 maggio 1982, con la quale sono state emanate le norme per procedere alla riattazione degli edifici danneggiati dal sisma;

Considerato che, nonostante il tempo trascorso, sono state prodotte pochissime istanze intese ad ottenere il contributo di riattazione degli immobili di cui trattasi;

Ritenuto di dover introdurre nella citata ordinanza n. 5 del 12 maggio 1982 taluni chiarimenti e precisazioni;

Ravvisata l'opportunità di prorogare i termini indicati nella ripetuta ordinanza n. 5 del 12 maggio 1982;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

1) I termini indicati nell'ordinanza n. 5 del 12 maggio 1982 e nelle successive disposizioni impartite dal Ministro per il coordinamento della protezione civile sono prorogati di giorni sessanta.

All'ultimo comma del punto 14 è aggiunta la locuzione: « Se costruiti successivamente al 31 dicembre 1969 ».

2) Al punto 15, terzo comma, alle parole « proprietario o inquilino » aggiungere le parole « o comunque possessore ».

3) Al punto 17, alla terza riga, dopo la parola « l'inquilino » aggiungere la locuzione « o il possessore ».

Napoli, addì 19 luglio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3692)

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 16 luglio 1982, n. **4162**.

Nuova tabella delle categorie di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori.

Al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Al direttore generale dell'A.N.A.S.;
Ai direttori generali;
Ai provveditorati regionali OO.PP.;
Al magistrato per il Po;
Al magistrato alle acque;
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio regioni;
A tutti i Ministri;
Alla Cassa per il Mezzogiorno;
Ai presidenti delle giunte regionali;
Al presidente della provincia autonoma di Trento;
Al presidente della provincia autonoma di Bolzano;
Ai commissari di Governo presso le regioni;
Ai prefetti;
Ai presidenti degli I.A.C.P.;
Ai presidenti amministrazioni provinciali;
All'Associazione nazionale comuni d'Italia;
Alle associazioni di categoria interessate.

E' stato rilevato da numerosi soggetti interessati agli esperimenti di gare per l'appalto di opere pubbliche che la tabella delle categorie annesse alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, istitutiva nell'albo nazionale dei costruttori, pur se modificata parzialmente nel corso degli anni, non ha in sostanza tenuto conto delle innovazioni tecnologiche e dell'evolversi dei sistemi di produzione nei vari campi dell'attività edile.

Pertanto, quella tabella non corrispondeva più alla attuale realtà tecnologica ed aziendale nei vari settori delle costruzioni, né tanto meno alle esigenze delle pubbliche amministrazioni realizzatrici di opere pubbliche che hanno necessità di aggiornati strumenti per la scelta del contraente.

Il comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori, alla luce delle esperienze maturate nel corso degli anni e dopo attenta valutazione delle esigenze delle pubbliche amministrazioni, ha elaborato e proposto una più razionale tabella delle categorie, più aderente alla realtà operativa, tabella che l'on. Ministro dei lavori pubblici ha adottato con decreto n. 770 del 25 febbraio 1982, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.* (1)

Appare indispensabile precisare che il criterio fondamentale seguito dal comitato centrale è stato quello di unificare tutte quelle categorie imprenditoriali diventate omogenee nelle caratteristiche tecniche di attrezzature e di esecuzione, lasciando sostanzialmente invariate le categorie di specifica specializzazione, quali le opere marittime, le dighe, le gallerie, ecc.

Dato questo presupposto, e considerato che l'impresa può essere iscritta per importi differenziati nelle varie specializzazioni ora unificate, implicitamente si riconosce ad essa la capacità effettiva di operare per l'importo più elevato fra quelli conseguiti, cosicché il criterio che sarà seguito nell'opera di sistemazione generale è che l'unificazione avverrà al valore di iscrizione più elevato.

Il vantaggio connesso ad una semplificata elencazione delle specializzazioni lo si consegue sia al momento della iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori, perché si rende più agevole ed equilibrata la valutazione della documentazione tecnica prodotta, sia in sede di ammissione alle gare, perché la stazione appaltante può scegliere con maggiore certezza il titolo di idoneità tecnica (categoria di specializzazione) richiesto alle imprese concorrenti, da precisare nei bandi di gara.

Per quanto riguarda in particolare la nuova tabella, le relative categorie e sottocategorie vengono di seguito elencate, con l'indicazione delle corrispondenti specializzazioni di cui alla precedente tabella che sono state unificate.

Parimenti, vengono indicate le variazioni conseguenti ad una diversa collocazione delle specializzazioni di iscrizione, già esistenti, nonché le specializzazioni di nuova istituzione.

* * *

NUOVA TABELLA DELLE SPECIALIZZAZIONI DI ISCRIZIONE INTRODOTTA DAL DECRETO N. 770 DEL 25 FEBBRAIO 1982.

Categoria 1ª

LAVORI DI TERRA CON EVENTUALI OPERE CONNESSE IN MURATURA E CEMENTO ARMATO DI TIPO CORRENTE - DEMOLIZIONI E STERRI.

Corrisponde alla unificazione delle categorie 1ª e 1ª bis di cui alla precedente tabella; in questa categoria verranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione in una o in ambedue le categorie indicate.

Categoria 2ª

EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI, MONUMENTALI COMPLETI DI IMPIANTI E DI OPERE CONNESSE E ACCESSORIE - OPERE MURARIE RELATIVE AI COMPLESSI PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA.

Corrisponde alla unificazione della categoria 2ª, 2ª bis, 3ª, 3ª bis, 4ªA, 23ª di cui alla precedente tabella; in questa categoria verranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione in una o più delle categorie indicate.

Categoria 3ª

LAVORI DI RESTAURO

A) *Restauro di edifici monumentali*

B) *Lavori e scavi archeologici*

La categoria 3A) corrisponde alla categoria 4ªB di cui alla precedente tabella; in essa verranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 3B) è di nuova istituzione.

Categoria 4ª

OPERE SPECIALI IN CEMENTO ARMATO

Corrisponde alla categoria 5ª di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata. Per quanto riguarda

(1) Pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* nella rubrica «Leggi e decreti».

la tipologia dei lavori da considerarsi opere speciali in cemento armato, viene confermata la esemplificazione contenuta nel punto n. 5 della circolare n. 4554 dell'8 luglio 1964.

Categoria 5ª

IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI - IMPIANTI E LAVORI PER L'EDILIZIA SCORPORATI DALL'OPERA PRINCIPALE

A) *Impianti termici di ventilazione e di condizionamento*

A1) *Gestione e manutenzione dei suddetti impianti*

B) *Impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione*

C) *Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione*

D) *Impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere*

D1) *Gestione e manutenzione dei suddetti impianti*

E) *Impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione*

F) *Fornitura ed installazione di manufatti in:*

1) *metallo, legno, materie plastiche*
2) *materiali lapidei*
3) *materiali vetrosi*

G) *Tinteggiatura e verniciatura*

H) *Fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendi - lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione*

La elencazione delle categorie corrisponde in sostanza a quella della categoria 6ª di cui alla precedente tabella, salvo una migliore sistemazione delle varie specializzazioni.

Vengono, altresì, introdotte in alcune categorie previsioni di nuove lavorazioni aventi, tuttavia, caratteristiche tecniche ed esecutive analoghe a quelle già esistenti.

La categoria 5A) corrisponde alla categoria 6ªA1, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 5A1) corrisponde alla categoria 6ªA1, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 5B) corrisponde alle categorie 6B e 6B1, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 5C) corrisponde alla unificazione delle categorie 6C, 6C1, 6D e 6D1, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione in una o più delle categorie indicate.

La categoria 5D) corrisponde alla categoria 6E, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 5D1) corrisponde alla categoria 6E1, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 5E) corrisponde alla unificazione delle categorie 6F e 6F1, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione in una o in ambedue le categorie indicate.

La categoria 5F1) corrisponde alla unificazione delle categorie 6H1, 6H2 e 6H3, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione in una o più delle categorie indicate.

La categoria 5F2) corrisponde alla categoria 6I, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 5F3) corrisponde alla categoria 6L, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 5G) corrisponde alla categoria 6M, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 5H) corrisponde alla unificazione delle categorie 6G, 6G1 e 6N, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione in una o più delle categorie indicate.

Categoria 6ª

COSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI RILEVATI AEROPORTUALI E FERROVIARI

Corrisponde alla unificazione delle categorie 7ª, 8ªA e 8ªB, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione in una o più delle categorie indicate.

Categoria 7ª

SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE

Corrisponde alla categoria 8C, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

Categoria 8ª

PAVIMENTAZIONI CON MATERIALI SPECIALI

Tale categoria è di nuova istituzione; per pavimentazioni con materiali speciali, si debbono intendere, ad esempio, piste aeroportuali, piste in tartan, ecc.

Categoria 9ª

LAVORI FERROVIARI

A) *Lavori di manutenzione sistematica dell'armamento*

B) *Lavorazioni speciali del binario*

C) *Impianti di sicurezza del traffico*

D) *Impianti per la trazione elettrica*

E) *Impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci*

La categoria 9A) corrisponde alla categoria 15A, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 9B) corrisponde alla categoria 15B, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 9C) corrisponde alla categoria 16A, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 9D) corrisponde alla categoria 16B, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 9E) è di nuova istituzione.

Categoria 10ª
LAVORI IDRAULICI

A) *Acquedotti, fognature, impianti di irrigazione*

B) *Lavori di difesa e sistemazione idraulica*

C) *Gasdotti - oleodotti*

La categoria 10A) corrisponde alla unificazione della categoria 9ª e della categoria 10ªC, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione in una o in ambedue le categorie indicate.

La categoria 10B) corrisponde alla categoria 10ªA, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 10C) corrisponde alla unificazione delle categorie 11A e 11B, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione in una o in ambedue le categorie indicate.

Categoria 11ª
LAVORI DI SISTEMAZIONE AGRARIA, FORESTALE E DI VERDE PUBBLICO

Corrisponde alla categoria 10ªB, di cui alla precedente tabella, ampliata con la previsione dell'analoga lavorazione relativa al verde pubblico (giardini, parchi, viali alberati, ecc.); vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

Categoria 12ª
LAVORI SPECIALI

A) *Impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque*

B) *Impianti di trattamento di rifiuti*

La categoria 12A) corrisponde alla unificazione delle categorie 11C, 11D e 11E, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione in una o più delle categorie indicate.

La categoria 12B) è di nuova istituzione.

Categoria 13ª
LAVORI MARITTIMI

A) *Costruzione di moli, bacini, banchine, ecc.*

B) *Lavori di dragaggio*

C) *Manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali*

La categoria 13A) corrisponde alla categoria 12A, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 13B) corrisponde alla categoria 12B, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 13C) è di nuova istituzione.

Categoria 14ª
DIGHE

Corrisponde alla categoria 13ª, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

Categoria 15ª
GALLERIE

Corrisponde alla categoria 14ª, di cui alla precedente tabella, vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

Categoria 16ª
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

A) *Centrali idrauliche*

B) *Centrali termiche*

C) *Centrali elettronucleari*

D) *Impianti per la produzione di energia da fonti alternative*

E) *Impianti elettrici per centrali*

F) *Cabine di trasformazione*

G) *Linee ad alta tensione*

H) *Linee a media e bassa tensione*

I) *Apparati vari*

L) *Impianti esterni di illuminazione*

M) *Linee telefoniche e opere connesse*

La categoria 16A) corrisponde alla categoria 17A, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 16B) corrisponde alla categoria 17B, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 16C) corrisponde alla categoria 17C, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 16D) è di nuova istituzione.

La categoria 16E) corrisponde alla categoria 17D, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 16F) corrisponde alla categoria 17E, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 16G) corrisponde alla categoria 17F, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 16H) corrisponde alla categoria 17G, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 16I) corrisponde alla categoria 17H, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 16L) corrisponde alla categoria 17I, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 16M) è di nuova istituzione.

Categoria 17ª
CARPENTERIA METALLICA

Corrisponde alla categoria 18ª, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

Categoria 18ª
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

Corrisponde alla categoria 20ª, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

Categoria 19ª

LAVORI ED OPERE SPECIALI VARI

A) *Rilevamenti topografici speciali*
B) *Esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali*
C) *Fondazioni speciali*
D) *Consolidamento dei terreni e opere speciali nel sottosuolo*
E) *Impermeabilizzazione dei terreni*
F) *Trivellazione e pozzi*

La categoria 19A) corrisponde alla categoria 21ªA, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 19B) corrisponde alla categoria 21ªB, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 19C) corrisponde alla categoria 21ªC, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

La categoria 19D) è di nuova istituzione.

La categoria 19E) corrisponde alla unificazione delle categorie 11G e 11H, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione in una o in ambedue le categorie indicate.

La categoria 19F) corrisponde alla categoria 11ªF, di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

Categoria 20ª

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E TRASORTO (GRUES, FILOVIE, TELEFERICHE, SCIOVIE E SIMILARI).

Corrisponde alla categoria 22ª di cui alla precedente tabella; vi saranno inscritte le imprese già titolari di iscrizione nella categoria indicata.

* * *

A seguito della diversa strutturazione delle categorie di specializzazione disposta con il decreto n. 770, questo ispettorato provvederà ad effettuare la indispensabile sistemazione generale delle iscrizioni esistenti ed a predisporre un nuovo modello per i certificati di iscrizione nell'albo nazionale costruttori, operazioni che, ovviamente, richiederanno per il loro completamento, un certo periodo di tempo (non oltre il 31 dicembre 1982). Nel periodo transitorio:

le amministrazioni appaltanti indicheranno opportunamente nei bandi di gara e negli atti successivi, la categoria di specializzazione richiesta quale titolo di idoneità tecnica, con riferimento sia alla tabella soppressa, sia alla tabella di recente adozione, allo scopo di evitare qualsiasi difficoltà interpretativa e di assicurare nel contempo ogni certezza nei rapporti con le imprese concorrenti e la necessaria speditezza delle operazioni per l'aggiudicazione delle opere in appalto;

le imprese interessate alle iscrizioni o modifiche formuleranno le loro richieste con riferimento alle categorie di cui alla tabella precedente il decreto n. 770;

i comitati regionali ed il comitato centrale, per la adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, faranno parimenti riferimento alla tabella precedente.

Resta inteso che, decorso il periodo transitorio, il Ministero dei lavori pubblici renderà noto di essere in grado di dare puntuale e completa attuazione al decreto n. 770, cosicché tutti i soggetti interessati potranno fare preciso riferimento alla tabella delle specializzazioni introdotta dal provvedimento indicato.

Nel testo della presente circolare vengono indicate le categorie di specializzazione di nuova istituzione.

Le imprese interessate alla iscrizione in dette categorie dovranno produrre documentata istanza all'organo competente (comitato regionale o comitato centrale per l'albo nazionale costruttori) nel rispetto delle norme vigenti.

Per il conseguimento da parte di un congruo numero di imprese della iscrizione nelle categorie di nuova istituzione occorrerà un periodo di tempo valutabile sino al 31 dicembre 1983.

In questo periodo transitorio, al fine di non interrompere le attività delle pubbliche amministrazioni che appaltino opere pubbliche e di garantire la più ampia partecipazione di concorrenti alle gare di appalto, le stazioni appaltanti potranno avvalersi, per le ammissioni delle imprese alle gare, dei criteri e delle modalità precedentemente adottati; esse, pertanto, fino al termine indicato (31 dicembre 1983) richiederanno alle imprese concorrenti che non ancora abbiano conseguito l'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori una dichiarazione, resa nei modi di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale si affermi che è stata presentata domanda di iscrizione nella corrispondente categoria e siano altresì specificati, con l'indicazione dei relativi contratti, quali lavori, collocabili nelle categorie oggetto dell'appalto, siano stati eseguiti.

E' opportuno, infine, considerare che la nuova sistemazione delle categorie di specializzazione, disposta con atto del Ministro dei lavori pubblici, potrebbe ledere, in via di principio, interessi consolidati dalle imprese già iscritte in varie specializzazioni. In tal caso, le imprese eventualmente interessate potranno rivolgere direttamente all'organo competente (comitato centrale o comitato regionale) apposita richiesta di rettifica, corredandola con una dichiarazione resa davanti a notaio od altro pubblico ufficiale, che contenga l'esatta descrizione del tipo di lavori eseguiti, il loro importo, gli estremi dei contratti, nonché la precisazione che i relativi certificati di buona esecuzione sono già stati acquisiti agli atti dall'organo competente, il quale si riserva al riguardo ogni opportuno controllo.

* * *

Si raccomanda alle amministrazioni in indirizzo la migliore attenzione ed osservanza delle istruzioni contenute nella presente circolare che, per espresso voto del comitato centrale per l'albo nazionale costruttori, verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* unitamente al decreto n. 770, al fine di assicurare uniformità di interpretazione e di indirizzo.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(3690)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a settantotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI BELLUNO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982 n. 23;

Visto l'art. 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Visto l'art. n. 17 della legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3 un concorso, per titoli, a settantotto posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Belluno.

Il 10% di tali posti pari a n. 8 è riservato agli orfani del personale postelegrafonici ed al coniuge superstite del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 elevato a 45 in favore del coniuge superstite del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede l'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente al diploma predetto, l'attestazione con cui la competente autorità riconosce il grado di istruzione posseduto dall'interessato;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcune delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscono il possesso).

Non possono partecipare al concoso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione stessa ento e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e i coniugi superstiti del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per aver titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dall'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicato.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli Uffici Locali di Belluno in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori a quello richiesto dal precedente art. 2, lettera *e*) . I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Belluno, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal Provveditore agli Studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) Servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente ULA, agente straordinario ULA, operatore specializzato ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituiti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali poste e telecomunicazioni.

3) Servizi di ruolo o non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio.

4) Servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dallo accollatario e dal concessionario dell'agenzia.

5) Idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità.

6) Possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa.

7) Diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso le scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

8) Residenza da almeno un anno nella provincia di Belluno.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultima, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dell'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dell'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di diploma di istruzione secondaria di 1° grado rilasciata dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autenticata di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato all'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) Per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottoufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) Per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di Leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) Per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza candidati assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) Per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di P.S.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso le scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Belluno, e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome e luogo e data di nascita) riportata su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di III categoria contingente ULA, legge 4 aprile 1979, n. 101 (ex tabella XXIV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 art. 119), che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23 soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficiale regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Belluno, addì 4 giugno 1982

Il direttore provinciale: GUGLIELMO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione Regionale - Venezia, addì 15 giugno 1982
Registro n. 5 PP.TT., foglio n. 332

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Belluno

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . .
residente in . . . . via . . . .
n. . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 4 giugno 1982 n. 17185/4/10.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto dall'altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . .

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi; di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile arruolato » goda di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(3580)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale

L'Istituto nazionale di geofisica ha indetto un pubblico concorso per titoli ed esami, per un posto di collaboratore tecnico professionale in prova per il reparto studi e servizi.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria elettronica o in fisica ad indirizzo elettronico.

Per le norme che regolano il concorso e per gli altri requisiti gli interessati potranno richiedere copia del bando all'Istituto nazionale di geofisica - via R. Bonghi, 11/B - Roma.

Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3739)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Diario della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a cinquantaquattro posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo del ruolo amministrativo.

La prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a cinquantaquattro posti nella posizione iniziale della qualifica di « archivista dattilografo » in prova del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), indetto con deliberazione del Consiglio di amministrazione adottata nella riunione del 12 maggio 1982 (il relativo avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982), si svolgera presso la sede centrale dell'I.C.E. - via Liszt, n. 21 - Roma (Eur), secondo il calendario contenuto nel presente avviso che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati sono convocati in ordine alfabetico (le donne coniugate devono fare riferimento al cognome da nubili). Si precisa che, nell'ambito di ciascuna lettera alfabetica, i cognomi sono ordinati secondo il criterio meccanografico.

La mancata partecipazione alla prova nel giorno stabilito dal calendario sottoindicato comporta l'esclusione dal concorso.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di identità personale non scaduto di validità, di cui all'art. 7 delle norme di espletamento del concorso.

I candidati, i cui nominativi non dovessero risultare inclusi — per un qualsiasi motivo — negli elenchi dei convocati, dovranno presentare — nel giorno di convocazione per sostenere la prova pratica di dattilografia — la documentazione comprovante l'avvenuto inoltro della domanda di partecipazione al concorso stesso, a mezzo raccomandata postale.

23 *agosto* 1982:

ore 8: da ABATE Maria Grazia ad AMENDOLA Paola;
ore 10: da AMICO Giuliana a BAIO Luigi;
ore 12: da BALBO Alessandro a BENSI Giuliana;
ore 15: da BENTIVEGNA Maria Laura a BONGIOVANNI Gina;
ore 17: da BONIFAZI Alessandro a BUSIELLO Carmelina.

24 *agosto* 1982:

ore 8: da BUSO Donatella a CANNONE Anna;
ore 10: da CANNONE Rosa Maria a CARRETTO Antonella;
ore 12: da CARRILLO Consiglia a CERENZA Lucia;
ore 15: da CERESI Luisa a COCCONI Roberta;
ore 17: da COCINA Carmela a CORTESE Ugo.

25 *agosto* 1982:

ore 8: da COSAINZ Clara a D'AMICO Renzo;
ore 10: da D'AMICO Stefania a DE LUCIA Angela Maria;
ore 12: da DE LUCIA Maria Teresa a DI BARI Anna;
ore 15: da DI BARI Maurizio a DI ROSA Elisabetta;
ore 17: da DI RUSSO Luigi Antonio a FANIGLIULO Loredana.

26 *agosto* 1982:

ore 8: da FANIGLIULO Maria Lavinia a FILICE Bruno;
ore 10: da FILICE Maria a FUSCO Erminia;
ore 12: da FUSCO Laura a GERBASI Maria;
ore 15: da GERIA Giovanna a GIUFFRIDA Annamaria;
ore 17: da GIULIANI Chiara a IGNOTI Giuseppe.

27 *agosto* 1982:

ore 8: da ILACQUA Tommaso a LATINA Orazio;
ore 10: da LATINI Daniela a LO BUE Rosalia;
ore 12: da LO COCO Patrizia a MAGAZZU' Antonino;
ore 15: da MAGGI Tiziana a MARCHETTI Nicoletta;
ore 17: da MARCHIANO' Daniela a MATANO Massimo.

28 *agosto* 1982:

ore 8: da MATARAZZO Carmela a MICHELETTI Paolo;
ore 10: da MICIELI Raffaele a MORRA Anna;
ore 12: da MORRA Antonella a NUCARO Liberata.

30 *agosto* 1982:

ore 8: da NUCCETELLI Loredana a PANELLA Maria Teresa;
ore 10: da PANI Gabriella a PELLEGRINI Paola;
ore 12: da PELLEGRINO Giuseppina a PILERI Rita;
ore 15: da PIMENTEL DE ANDRADE Viara a PORTUESE Anna;
ore 17: da PORZI Laura a RAPICAVOLI Giuseppina.

31 *agosto* 1982:

ore 8: da RAPONI Marisa a ROMEO Arcangelo;
ore 10: da ROMEO Clara a SAGLIMBENE Mirella;
ore 12: da SAGLIMBENE Patrizia a SCARDALA Gianfranco;
ore 15: da SCARDAMAGLIA Fernanda a SGROI Santa;
ore 17: da SIANI Dania a SQUICCIARINI Laura.

1° *settembre* 1982:

ore 8: da SQUILLACI Giovanni a TINE' Maria Letizia;
ore 10: da TINELLI Angela a UGOLINI Andreina;
ore 12: da UMBERTINI Stefania a VIANELLO Gianni;
ore 15: da VIANELLO Lorella a ZUNNUI Maria Grazia.

(3738)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 205 del 28 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani V.E. II, in Ancona: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di paramedico, amministrativi e vari.

Comune di Terranova di Pollino: Concorso per la progettazione di massima di una struttura di sostegno all'escursionismo ed allo sci di fondo alla località Lago Duglia.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822080)